

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari" (di seguito: decreto n. 252 del 2005);

VISTO l'art. 18, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, che dispone che la COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

VISTO, altresì, l'art. 18, comma 4, del decreto n. 252 del 2005 che prevede per il coordinamento degli uffici della COVIP, la qualifica di Direttore Generale;

VISTO l'art. 14 del vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito Regolamento di organizzazione), recante disposizioni in merito alla nomina da parte della Commissione del Direttore Generale e alle funzioni dello stesso;

VISTO in particolare l'art. 14, comma 1, del vigente Regolamento di organizzazione, in base al quale *"Il Direttore Generale è nominato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto, tra persone di comprovata competenza con qualifica di dirigente generale nella pubblica amministrazione, ovvero che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza di livello dirigenziale presso la COVIP o presso enti pubblici o in enti o istituzioni creditizie, finanziarie o assicurative"*;

VISTA la nota degli Uffici del 27 gennaio 2017, con la quale si fornisce una ricognizione circa le precedenti deliberazioni della Commissione aventi per oggetto il trattamento del Direttore Generale della COVIP ed è formulata una proposta di rivisitazione della disciplina concernente il trattamento giuridico ed economico del Direttore Generale al fine di:

a) conferire maggiore sistematicità a tale disciplina, avendo a riferimento sia la situazione in cui il Direttore Generale sia assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato sia il caso in cui lo stesso sia individuato fra i dirigenti di ruolo della COVIP, pure previsto dall'art. 14, comma 1, del vigente Regolamento di organizzazione;

b) definire il trattamento giuridico ed economico del Direttore Generale in modo omogeneo per entrambe dette ipotesi, anche avute presenti le vigenti disposizioni del Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere del personale della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: Regolamento del personale) e la Normativa COVIP dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;

c) articolare, in coerenza con quanto sopra, il trattamento economico del Direttore Generale in una parte fissa e in una parte variabile, così come previsto dall'art. 19 del Regolamento del personale per tutti i dipendenti della COVIP, di ruolo e a contratto;

CONDIVISA l'opportunità, rappresentata dagli Uffici, di ridefinire il trattamento giuridico ed economico del Direttore generale, affinché lo stesso possa trovare omogenea applicazione sia in caso di attribuzione delle funzioni a un soggetto esterno sia nel caso in cui si tratti di un dirigente di ruolo della stessa COVIP;

VISTO il Regolamento del personale;

VISTA la Normativa COVIP dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato, che per gli aspetti non regolati diversamente fa rinvio alle norme del vigente Regolamento del personale;

CONDIVISA inoltre l'opportunità che la disciplina del trattamento giuridico ed economico del Direttore Generale sia definita tenendo presenti le disposizioni del Regolamento del personale e della Normativa COVIP dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;

CONDIVISA altresì l'opportunità, rappresentata dagli Uffici, di articolare il trattamento economico del Direttore Generale in una parte fissa e in una parte variabile, in analogia a quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento del personale per tutti i dipendenti della COVIP, di ruolo e a contratto, e in coerenza con la *ratio* di legare una parte del complessivo trattamento economico a elementi di premialità connessi a profili meritocratici;

CONSIDERATE le nuove Tabelle retributive del personale dipendente della COVIP approvate con deliberazione del 7 aprile 2016 rese esecutive ai sensi della normativa vigente;

RITENUTO opportuno prendere a riferimento, per la determinazione della parte fissa del trattamento economico del Direttore Generale, la retribuzione base annua lorda spettante al livello apicale dei dirigenti della COVIP, di cui alla Tabella n. 2 del Regolamento del Personale, nonché l'indennità di posizione prevista per il coordinamento di Area dalla Tabella n. 15 del medesimo Regolamento;

VISTO l'art. 20, comma 8, del Regolamento del personale che attribuisce alla Commissione la facoltà di riconoscere al Direttore Generale, con le modalità e nei limiti ivi previsti, un premio di risultato annuo;

VISTE le Tabelle 13 e 14 del vigente Regolamento del personale, per la parte riferita al trattamento di missione del Direttore Generale;

VISTO l'art. 21, comma 1, del vigente Regolamento del personale recante previsioni sui trattamenti accessori spettanti a tutto il personale, di ruolo e a contratto;

VISTO l'art. 23-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione;

VISTO l'art. 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, delle disposizioni di cui al sopra indicato articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti, tra gli altri, con le autorità amministrative indipendenti;

VISTO l'art. 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, in base al quale sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle autorità amministrative indipendenti;

VISTO l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 il quale ha fissato, a decorrere dal 1° maggio 2014, in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dall'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

DELIBERA

di ridefinire *ex novo*, a decorrere dalla data della presente deliberazione, la disciplina del Trattamento giuridico ed economico del Direttore Generale della COVIP, nei termini di seguito riportati:

Trattamento giuridico ed economico del Direttore Generale della COVIP

Art. 1.

Funzioni del Direttore Generale

1. Al Direttore Generale competono le funzioni definite dall'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e relativa disciplina di attuazione di cui al Regolamento di organizzazione e funzionamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

Art. 2.

Durata

2. Le funzioni di Direttore generale sono attribuite per la durata massima di cinque anni, rinnovabili anche per periodi di durata inferiore al quinquennio.

Art. 3.

Trattamento giuridico

1. Il trattamento giuridico è definito mediante applicazione delle disposizioni del Regolamento del personale riferite ai dirigenti di ruolo in servizio presso la COVIP, salvo quanto specificamente previsto dalla Normativa COVIP dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, che trova applicazione nel caso in cui le funzioni di Direttore Generale siano affidate a un soggetto assunto con contratto a tempo determinato.

2. Il Direttore Generale è tenuto al rispetto del Codice di comportamento del personale della COVIP, allegato al Regolamento del personale.

Art. 4.

Trattamento economico

1. Fermi restando i limiti di legge previsti, il trattamento economico del Direttore Generale è definito come segue:

a) una parte fissa, corrispondente alla retribuzione base annua lorda spettante al livello apicale dei dirigenti della COVIP, di cui alla Tabella n. 2 del Regolamento del Personale, incrementata di una somma corrispondente all'indennità di posizione prevista per il coordinamento di Area dalla Tabella n. 15 del medesimo Regolamento;

b) una parte variabile, corrispondente all'eventuale premio di risultato, attribuibile dalla Commissione con le modalità e nei limiti già previsti dall'art. 20, comma 8, del Regolamento del personale.

2. Al Direttore Generale compete inoltre il trattamento di missione, in Italia o all'estero, previsto dal Regolamento del personale per tale figura e i trattamenti accessori previsti dall'art. 21, comma 1, del medesimo Regolamento, per tutto il personale di ruolo o a contratto.

3. Il trattamento, come sopra definito, risulta onnicomprensivo rispetto a tutte le funzioni svolte e compensa anche la partecipazione del Direttore generale ai lavori della Commissione, nonché eventuali incarichi, anche di supplenza o reggenza, che allo stesso siano conferiti dalla Commissione stessa.

La presente deliberazione sostituisce, ad ogni effetto, la deliberazione del 21 maggio 1997 e il relativo Allegato A, nonché ogni successiva deliberazione recante modifiche ed integrazioni allo stesso Allegato.

La presente deliberazione è trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze per la verifica di cui all'art. 18, comma 4, del decreto n. 252 del 2005.